

Codice A1815A

D.D. 8 aprile 2016, n. 801

**Pratica BIAT.161 - Demanio idrico fluviale - Ditta ALPE GUIZZA S.p.A. - Concessione demaniale per n. 3 attraversamenti di corsi d'acqua demaniali con tubazione di adduzione acqua minerale nei Comuni di Donato, Biandrate e Chiaverano. Parere in linea idraulica n. 78/15 per l'esecuzione dei lavori.**

Vista la domanda di concessione demaniale protocollata in data 25/1/2016 prot. n. 2969/A1815A a firma del Sig. Rosario DE MARCHI, Direttore di stabilimento con procura speciale della Ditta Alpe Guizza S.p.A., con sede in Viale Kennedy, 65 - SCORZÈ, per n. 3 attraversamenti di corsi d'acqua demaniali con tubazione di adduzione acqua minerale, nel Rio Fornetto Torrente Viona nei Comuni di Donato, Andrate e Chiaverano, così come evidenziato negli elaborati tecnici contenuti nella pratica di Parere in Linea Idraulica n. 78/15;

Vista il Parere in linea idraulica espresso dalla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli n. 78/15 e trasmesso al SUAP del Comune di Donato con nota n. 63351/A1815A del 16/12/2016;

Premesso che è stata data notizia del procedimento e delle modalità per la presentazione di eventuali osservazioni, tramite pubblicazione sul B.U.R.P. n. 8 del 25/02/2016 e sull'Albo Pretorio Telematico dei Comuni di Donato (BI), Chiaverano e Andrate (TO).

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito non sono state presentate osservazioni o opposizioni, né sono state presentate domande concorrenti;

Dato atto che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Premesso altresì che copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta depositata per la consultazione al pubblico presso il Settore regionale titolare del rilascio della concessione.

Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 31/03/2016; Rep. N. 295 del 31/03/2016;

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte - Servizio Tesoreria - Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 29/2/2016, € 1.104,00 a titolo di deposito cauzionale effettuato in data 29/2/2016 e di € 552,00 a titolo di canone demaniale per l'anno 2016

#### IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 23/2008;

Visti gli art. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;

Vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

*determina*

- a) di concedere alla Ditta Alpe Guizza S.p.A. l'occupazione di area demaniale per n. 3 attraversamenti di corsi d'acqua demaniali con tubazione di adduzione acqua minerale, nel Rio Fornetto, Torrente Viona nei Comuni di Donato, Andrate e Chiaverano, delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici contenuti nella pratica di Parere in Linea Idraulica n. 78/15 citato in premessa;
- b) di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- c) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 52,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
- d) di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
- e) di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2016, quello di € 552,00 per canone demaniale riferito all'anno 2016, è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2016 e che l'importo di € 1.104,00 per deposito cauzionale infruttifero è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2016;
- f) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- g) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- h) la quota di estradosso dell'attraversamento in progetto sul Torrente Viona dovrà essere inferiore alla quota dell'attuale linea di Talweg;
- i) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- j) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- k) durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l) l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- m) il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli dell'inizio dei lavori corredata da attestazione da parte di tecnico abilitato circa l'invarianza sostanziale dello stato dei luoghi rispetto alla situazione indicata negli elaborati

progettuali, nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

n) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di anni uno dalla data di inizio lavori, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempre che le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

o) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

p) il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

q) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

r) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

s) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito il prescritto parere di compatibilità dei lavori con la fauna acquatica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.,

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, dell'art. 23, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente  
Roberto Crivelli